

RGAC 2172/ 2023



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Zaira Novella, nella causa civile R.G.N. 2172/2023 , trattata all'udienza del 09/07/2025, all'esito della camera di consiglio, chiusa alle ore 16,00, ha emesso la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2172/ 2023 , posta in deliberazione tra

Catracchia Domenico, elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI N. 10, LATINA, presso lo studio dell'avv. BONANNI EZIO , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

-ricorrente

E

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in
persona del legale rappresentante p.t.**

elettivamente domiciliata presso INAIL - sede di Frosinone -
rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE , giusta
procura generale alle liti in atti depositata in atti;

-resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie



Professionali, in persona del suo legale rappresentante, e premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta ossia fibrosi polmonare, accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da patologie asbesto correlate, a fronte di esposizione professionale a polveri e fibre di amianto per l'intero periodo lavorativo presso lo stabilimento industriale sede della "VDC TECHNOLOGIES S.p.A." (già Videocolor S.p.A.) sita in Anagni, ovvero per il periodo che sarà accertato in corso di causa con CTU tecnico-ambientale; e per gli effetti: - nei confronti dell'INAIL: condannare INAIL a indennizzare le infermità del ricorrente, con costituzione della rendita diretta (ex art. 13, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n. 38/00) in favore di parte ricorrente, anche in relazione agli aggravamenti ex art. 149 disp. att. c.p.c., con liquidazione di tutti gli arretrati medio tempore maturati oltre interessi e con le prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto, ovvero nel caso di invalidità inferiore al 16% condanna dell'INAIL a liquidare l'indennizzo del danno biologico (ex art. 13 co. 2 lett. a) del D.L.vo 38/2000).

A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue: - di aver svolto dal 01.10.1977 sino al 28.02.1978, presso la "S.p.a. Pro' Luigi" prima come apprendista, svolgendo il lavoro di pelletteria; dal 01.01.1979 al 28.02.1979 presso la "S.N.C. Crisport Di Cristiani Antonio" con la mansione di falegname; dal 01.07.1980 al 30.08.1980 presso la "S.r.l. Cooperativa Ausiliari Traffico Bruno Buozzi" lavorando all'interno delle celle frigorifere; dal 01.11.1980 al 30.11.1981 ha svolto il servizio militare; dal 01.05.1982 al 31.08.1982 presso la "S.r.l. Cooperativa Ausiliari Traffico Bruno Buozzi" lavorando all'interno delle celle frigorifere; dal 01.12.1982 al 20.01.1983 presso la "S.r.l. P.U.M.A SUD" svolgendo pulizie; dal 01.03.1983 al 10.09.1990 presso la "S.r.l. Cooperativa Ausiliari Traffico Bruno Buozzi" lavorando all'interno delle celle frigorifere; dal 03.01.1991 al 14.06.2013 alle dipendenze della "S.p.a. VDC TECHNOLOGIES" come operatore di macchina in ogni reparto; dal 22.06.2013 ad oggi in mobilità; - ha lavorato in esposizione a fibre e polveri di amianto per tutto il periodo svolto alle dipendenze della Videocolor, nell'espletamento della mansione di "operatore di macchina", principalmente nel reparto sala maschere e negli altri reparti cui veniva addetto all'occorrenza sussistendo mobilità di reparto; -all'interno del reparto di sala macchine provvedeva a saldare le mascherine con il telaio. Il reparto "sala macchine" era polveroso e privo di sistemi di aspirazione delle polveri, composto da macchinari e da n. 4 forni (di cui n. 3 utilizzati per ossidare le



mascherine e n. 1 per ossidare il telaio); -il ricorrente, oltre ad espletare la sua mansione nel reparto 'sala macchine' veniva adibito anche nei diversi reparti (cd. Mobilità di reparto), tra cui il reparto soluzioni, il reparto capas – dove si ispezionavano i televisori – il reparto rondella, in cui si caricavano i vetri su nastri trasportatori; e quindi a contatto con i macchinari, nastri, forni composti da materiale isolante in amianto; - ricorrente nel reparto 'sala macchine' lavorava oltre che alla produzione, anche a catena, ove si provvedeva alla ossidazione delle mascherine con inserimento in appositi forni, quindi a contatto diretto con le coibentazioni e i rivestimenti dei forni in amianto; -il processo di lavorazione nel reparto mascherine prevedeva l'inserimento delle mascherine materialmente nei forni; le mascherine dopo il processo di ossidazione scendevano dai forni trasmessi a due operatori (tra cui il ricorrente) che provvedevano al controllo delle mascherine da eventuali anomalie, e da lì, trasportate con bilancelle in altri reparti, dove proseguiva la produzione con inserimento del telaio nelle mascherine – in tale contesto l'operatore inseriva le mascherine in un macchinario che le saldava al telaio, per poi essere estratte dalla macchina e smistate su dei bilanceri e trasportate.

In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento a indennizzare le infermità del ricorrente, con costituzione della rendita diretta (ex art. 13, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n. 38/00) in favore di parte ricorrente, anche in relazione agli aggravamenti ex art. 149 disp. att. c.p.c., con liquidazione di tutti gli arretrati medio tempore maturati oltre interessi e con le prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto, ovvero nel caso di invalidità inferiore al 16% condanna dell'INAIL a liquidare l'indennizzo del danno biologico (ex art. 13 co. 2 lett. a) del D.L.vo 38/2000).

Si è costituito in giudizio l'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali, in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.

Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo *“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”*.



Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente e la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.

Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).

A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema "misto" in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione *ope legis* circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.

Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.

Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.

Il testimone sig. Proietti Mauro, ha affermato: "Conosco Domenico Catracchia, abbiamo lavorato insieme in Videocolor, io sono stato assunto il 20.8.1990 e sono uscito 8.3.2005. Durante questo periodo ho anche lavorato con il sig. Catracchia. Eravamo in sala maschere, ossia un reparto in cui prendevamo le maschere, le mettevamo nella linea per distribuirle negli altri reparti. Le maschere erano dentro al tubo catodico. Eravamo operai. Nell'espletamento della attività lavorativa eravamo in contatto quotidiano con polveri, anche di



amianto. A me è stato accertato che ho una polvere di vetro smerigliata nei polmoni. Dai rulli della linea usciva la polvere di amianto. L'amianto era un po' ovunque, anche nella copertura dei tetti. E' stato accertato”.

In particolare, il teste Trotta Pasquale, ha affermato: “Conosco Catracchia Domenico. Lavoravamo insieme in Videocolor in sala maschere. Facevamo delle mascherine che erano utilizzate per produrre i cinescopi. Era la prima fase della produzione. Abbiamo lavorato insieme in sala macchine dal 2004 al 2006. Le mascherine venivano caricate in forni, inserite in forni, trasportate dai rulli e ossidate. Noi eravamo all'uscita di questi forni, le raccoglievamo, erano pieni di polveri di amianto, non c'erano aspiratori. Amianto e le polveri erano lungo il percorso di lavorazione delle mascherine. Non c'erano respiratori. Rimaneva tutto là dentro. Le mascherine erano poi montate in telai, i telai erano elettrosaldati, rilasciavano scorie e fumi di amianto che rimanevano nei locali del reparto dove noi lavoravamo. Non so se i guanti che utilizzavamo erano fatti di amianto. Arrivavano le mascherine ed erano bollenti. Usavamo guanti per evitare scottature ma non so se fossero di amianto. Indossavamo poi un camice. Non usavamo mascherine o altre protezioni. I forni avevano temperature altissime per ossidare queste mascherine. L'ossidazione era parte del processo di lavorazione. L'ambiente era pieno di polveri sottili, fumi, ossidazioni. So di molti miei colleghi che sono morti e altri colleghi che hanno problemi ai polmoni. Ho problemi ai polmoni anche io
La deposizione è stata confermata anche dal teste

All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr. Canali Augusto concludeva il suo elaborato accertando l'origine professionale della malattia professionale “ *il sig. Catracchis Domenico risulta attualmente affetto da fibrosi polmonare. Tale infermità ha origine professionale. Con riferimento al D.Leg. 38 del 23.2.2000 ed al DM 12.7.2000 tale infermità determina un danno biologico pari al 12% con decorrenza dal momento della presentazione della domanda di malattia professionale. Voce 333*”.

Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.

Peraltro nessuna delle parti ha avanzato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale.



Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.

Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).

La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.

È altresì necessario il cd. requisito della "eziologia professionale" delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.

Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata.

Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 12% di danno biologico.

Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all'Inail e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Catracchia Domenico nei confronti dell'INAIL, in data 20/06/2023, nella causa iscritta al n. 2172/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:

a) Dichiarare la natura professionale della nuova malattia contratta dal ricorrente e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 12% a decorrere dalla domanda amministrativa;

b) dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000



e condanna l'INAIL ad erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

c) Condanna l'INAIL al pagamento, in favore di Catracchia Domenico delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;

d) pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di CTU in favore del dott. Canali Augusto, che si liquidano in euro 580,00, oltre accessori.

Frosinone, 09/07/2025

Il G.l.
dott.ssa Zaira Novella

